

LA SODDISFAZIONE PARZIALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Il Fallimento, 12 / 2014, p. 1350

LA SODDISFAZIONE PARZIALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

a cura di Riccardo Ranalli

La soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, prevista dal secondo comma dell'art. 160 l.fall., oltre che in degrado quantitativo, può declinarsi, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, anche in forma di degrado temporale o qualitativo (che preveda il soddisfacimento di tali posizioni con mezzi diversi dal denaro). Fermo il dibattito pendente sulla legittimità di una tale lettura estensiva dell'istituto, alle diverse forme di degrado astrattamente prefigurabili si accompagnano criteri diversi per l'individuazione della misura minima di soddisfazione da prevedersi per ciascun caso e, così, per la corretta formulazione della proposta concordataria, tenuto anche conto di possibili discrepanze tra i valori di perizia e quelli di effettivi di realizzo e nell'ottica dell'eventuale giudizio di *c.d. cram down* da parte del Tribunale (in ipotesi di contestazioni sollevate dai creditori dissenzienti).

Riferimenti

Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 Art. 160

Le regole di soddisfacimento dei creditori privilegiati nel concordato preventivo

A differenza del fallimento, nel cui ambito la determinazione della misura di soddisfazione dei creditori privilegiati ha luogo solo all'esito della fase di liquidazione, nel concordato preventivo si ritiene valga, in linea di principio e per la tesi allo stato prevalente (nel senso invece di ritenere che comunque il creditore privilegiato non debba essere soddisfatto in privilegio in misura eccedente alla parte capiente del bene che costituisce la garanzia, salvo la previsione di una classe apposita, cfr. M. Fabiani, *Il concordato preventivo*, 250 ss., Bologna, 2014), la regola del soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, a cui si accompagna quella di pagamento immediato (per orientamento acquisito, infatti, i crediti muniti di prelazione devono essere pagati, a seguito dell'omologazione, nel più breve tempo possibile, ovvero senza dilazione, il che vale in termini assoluti, nei concordati in cui il debitore conserva la disponibilità dei propri beni, ovvero in termini relativi - necessariamente collegati ai tempi tecnici della liquidazione - nei concordati con *cessio bonorum*, con la precisazione che, ad eccezione di tale principio di carattere generale, si pongono le disposizioni degli artt. 182 *ter* e 186 *bis* l.fall., che prevedono la possibilità di proporre un pagamento dilazionato, rispettivamente, per i crediti tributari e, nel concordato con continuità aziendale, per i crediti la cui prelazione insiste su beni non oggetto di liquidazione in base al piano concordatario) e in denaro degli stessi. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 maggio 2013, n. 12064) si è espressa nel senso di ritenere che tale regola trovi applicazione anche nel caso di un privilegio speciale (quello riconosciuto dall'art. 2758 c.c. al credito di rivalsa per IVA), che insista su un bene inesistente o, comunque, non più rientrante nel patrimonio del debitore (secondo la Suprema Corte, l'unica strada percorribile per la previsione di una soddisfazione parziale del credito privilegiato è il ricorso al degrado previsto dall'art. 160, comma 2, l.fall. per dare valenza alla inesistenza del bene).

La regola generale del soddisfacimento integrale trova, però, una deroga nel disposto del secondo comma dell'art. 160 l.fall., introdotto *ex novo* dal D.Lgs. n. 169/2007 (invero, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169/2007, la falcidiabilità dei crediti privilegiati era già stata sostenuta, attraverso diversi percorsi interpretativi, da parte della dottrina e della giurisprudenza nel serrato dibattito già instauratosi in materia. In dottrina, P.G. De Marchi, *Il concordato preventivo alla luce del "decreto correttivo"*, in S. Ambrosini (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali*, Bologna, 2008, 492 e S. Ambrosini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in G. Cottino (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, XI, Padova, 2008, 49; in giurisprudenza, *ex multis*, Trib. Messina 4 gennaio 2007 e Trib. Torino 20 dicembre 2006), che riconosce espressamente che la proposta concordataria possa prevedere la soddisfazione parziale anche dei creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: